

---

# LA LEGGE FINANZIARIA 2008 ITALIANA

## RIDUZIONE DEL TASSO DI IMPOSIZIONE ED AUMENTO DELLA BASE IMPONIBILE: QUALE SARÀ L'EFFETTO SULLE SOCIETÀ?

### 1. RIDUZIONE DELL'ALIQUTA

L'aliquota IRES si riduce al 27.5% (dal 33%); l'onere fiscale complessivo che grava sulla società e sul socio dovrebbe comunque rimanere, almeno per quello che riguarda i dividendi e le plusvalenze, invariato per coloro che detengono partecipazioni qualificate.

Sono tali quelle in cui il socio detiene una partecipazione al capitale superiore al 25% qualora tale partecipazione non sia rappresentata da titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il DDL rinvia in tal senso ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per la rideterminazione in misura proporzionale delle percentuali da applicare.

La novità forse più rilevante è che sulla parte di utili che vengono reinvestiti in azienda ; anche le società di persone e le ditte individuali possono beneficiare dell'aliquota IRES al 27.5% : oggi si applica invece l'Imposta sul Reddito progressiva per scaglioni che può arrivare fino al 43% (oltre all'addizionale regionale e comunale).

L'aliquota ridotta al 27.5% si applica a partire dal periodo di imposta 2008 (per le società aventi un esercizio fiscale coincidente con l'anno solare); pertanto la riduzione del carico fiscale per tutte le società, ivi comprese quelle di persone per la parte di utili reinvestiti in azienda, decorrerà dall'anno solare 2009.

### 2. UNIFICAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

Questo intervento concerne la eliminazione della disciplina prevista dall'articolo 109, comma 4, lettera b che consentiva una deduzione fiscale per quelle spese e gli altri componenti negativi che pur non essendo stati imputati a conto economico erano deducibili fiscalmente per

disposizioni di legge e a condizione che in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (prospetto EC) fossero indicati il loro importo complessivo e per quanto riguarda in particolare gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria ecc. anche i loro valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.

La eliminazione di questa disciplina si applica a partire dal periodo di imposta 2008 (per le società aventi un esercizio fiscale coincidente con l'anno solare).

A partire da tale esercizio gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli altri accantonamenti saranno pertanto possibili solo se imputati a conto economico e nei limiti massimi fiscalmente consentiti.

Analoga semplificazione concerne la base imponibile IRAP perché ora è facilmente individuabile in quanto corrisponde alla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B del comma 1 dell'articolo 2425 del Codice Civile, con esclusione della voce 9, 10, lettera c e d, 12 e 13, così come risultanti dal conto economico d'esercizio.

### **3. ELIMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E DEGLI AMMORTAMENTI ACCELERATI**

Collegata alla eliminazione della disciplina prevista dall'articolo 109, comma 4, lettera b è a sua volta l'eliminazione della possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e ammortamenti accelerati; è evidente che permane la possibilità di avere aliquote di ammortamento civilistico corrette dal punto di vista economico ma diverse dalle aliquote di ammortamento fiscale che comporteranno una variazione aumentativa o diminutiva in sede di dichiarazione dei redditi così come il calcolo delle imposte anticipate o differite.

La conseguenza dovrebbe essere una maggiore convergenza tra i valori contabili ed i valori fiscali concernenti i beni ammortizzabili anche se è da escludere una totale sovrapposizione di tali valori su quello civilistico.

### **4. ELIMINAZIONE DEL PRO RATA PATRIMONIALE E DELLA NORMA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE**

L'abrogazione degli articoli 97 e 98 del T.U.I.R. ridisegna in maniera innovativa il criterio di deducibilità degli interessi passivi collegati ai finanziamenti ricevuti dall'impresa; attualmente l'abrogando articolo 97 del T.U.I.R. del pro rata patrimoniale rendeva indeducibile fiscalmente la quota degli interessi passivi forfetariamente ricollegabile al possesso di partecipazioni esenti mentre l'abrogando articolo 98 del T.U.I.R. rendeva indeducibili fiscalmente la quota degli

interessi passivi per la parte eccedente i finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati sulla base di un coefficiente di 4 a 1 laddove per 4 si intendono gli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate ed 1 la quota di patrimonio netto contabile di sua pertinenza o delle sue parti correlate aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate.

La nuova norma introduce invece una limitazione della deducibilità degli interessi passivi che rileva per tutti i tipi di finanziamento dell'impresa, compresi quelli bancari, e che dipende dalla redditività lorda dell'impresa.

In sintesi gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta nei limiti degli interessi attivi; l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Tale risultato è facilmente individuabile in quanto corrisponde alla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A e B del comma 1 dell'articolo 2425 del Codice Civile, con esclusione della voce 10, lettera a e b così come risultanti dal conto economico d'esercizio.

Gli interessi passivi indeducibili fiscalmente in un determinato periodo d'imposta possono essere portati in deduzione dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, qualora in tali periodi l'importo degli interessi passivi di tali periodi sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza e nei limiti di tale incapienza.

Altra novità concerne il nuovo trattamento tributario attribuibile alla parte d'interessi passivi eccedenti la parte deducibile fiscalmente; mentre nell'attuale disciplina la parte indeducibile fiscalmente degli interessi sul finanziamento dei soci viene qualificata come dividendo, il nuovo trattamento tributario mantiene la qualifica d'interesse per il percettore e viene tassata come tale.

La nuova disciplina si applica a partire dal periodo di imposta 2008 (per le società aventi un esercizio fiscale coincidente con l'anno solare).

## **5. PLUSVALENZE ESENTI**

A decorrere dal periodo di imposta 2008 (per le società aventi un esercizio fiscale coincidente con l'anno solare), l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 87 del T.U.I.R. è fissata al 95%, a fronte del vigente 84%

## **6. IRAP**

A decorrere dal periodo di imposta 2008 (per le società aventi un esercizio fiscale coincidente con l'anno solare), l'aliquota IRAP si riduce al 3.9% (dal 4.25%).

## 7. SPESE DI RAPPRESENTANZA

La modifica dell'articolo 108, comma 2, dovrebbe chiarire meglio il concetto di spese di rappresentanza nella speranza che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale dovranno essere esplicitati i requisiti di inerenza e di congruità risolva i dubbi che sussistevano a tutt'oggi; interessante rimane il riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impresa così come, concetto nuovo, all'attività internazionale della stessa.

Purtroppo non sono stati modificati i limiti di deducibilità fiscale che permangono fissati ad un terzo in cinque anni.